



Ministero dell'Università e della Ricerca

Decreto Ministeriale 26 febbraio 2007

Preiscrizioni universitarie a.a. 2007/08 - Modalità di effettuazione

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l'articolo 6;

VISTO il decreto 21 luglio 1997, n.245 "Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento", così come modificato dal decreto 8 giugno 1999, n.235 e, in particolare l'articolo 3 ;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera d);

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;

VISTO il decreto 10 gennaio 2002, n. 38 "Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986 n. 697 adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n.370 ed, in particolare l'articolo 6, comma 6;

VISTO il D.M. 4 agosto 2000 con il quale sono state definite le classi delle lauree universitarie;

VISTO il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

VISTO il D.M. 12 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005. n. 212 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra Scuola e Università;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali" ed in particolare l'articolo 154, commi 4 e 5;

RITENUTO opportuno che si sviluppino, da parte delle istituzioni formative, attività di orientamento a favore degli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore per rendere matura e consapevole la scelta futura dei loro studi;

RITENUTO necessario realizzare iniziative sinergiche tra le varie istituzioni, finalizzate a favorire la continuità del percorso formativo;

VISTA la banca dati dell'offerta formativa degli Atenei quale risulta dalla implementazione dei dati forniti dalle stesse sedi universitarie, realizzata ai sensi dell'articolo 17, comma 95, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA l'offerta formativa delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica, dell'Accademia Nazionale di Danza, degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO l'elenco delle Scuole superiori per mediatori linguistici, abilitate ai sensi del regolamento adottato con il richiamato D.M. 10 gennaio 2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le Università;

VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n.212 convertito con la legge 22 novembre 2002, n.268, recante "Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale" ed, in particolare l'articolo 7;

RITENUTA l'opportunità di utilizzare lo strumento delle preiscrizioni al fine di garantire una adeguata informazione agli studenti sui corsi di studio presenti nelle varie sedi delle Istituzioni di istruzione superiore;

RITENUTA l'opportunità di acquisire indicazioni in ordine alle scelte effettuate dagli studenti in modo da sviluppare le opportune iniziative e attività di orientamento nel necessario raccordo tra la scuola e le Istituzioni interessate;

VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari espresso nell'adunanza del 5 febbraio 2007;

VISTO il parere della Conferenza dei Rettori del 31 gennaio 2007;

VISTO il parere del Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale espresso in data 28 novembre 2006;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso in data 28 dicembre 2006;

RITENUTO necessario definire, le modalità di effettuazione delle preiscrizioni per l'anno accademico 2007/2008;

DECRETA:

Art. 1

1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore, interessati all'accesso ai corsi di laurea universitari, alle scuole superiori per mediatori linguistici, ai corsi delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, possono preiscriversi, dal 19 marzo al 20 aprile 2007, utilizzando un apposito modulo ad accesso libero presente sul sito web del MIUR all'indirizzo: <http://universo.miur.it>.

Il modulo può essere compilato, con l'aiuto dei professori, presso la propria scuola, ovvero presso le Istituzioni di Istruzione superiore o attraverso qualunque altra postazione collegata con la rete Internet;

Gli studenti possono indicare, in ordine di priorità, fino ad un massimo di tre corsi anche di Istituzioni superiori diverse.

2 La preiscrizione è finalizzata prioritariamente alla predisposizione e alla fruizione di iniziative e attività di orientamento, nonché alla programmazione dell'offerta e dei servizi destinati agli studenti da parte delle Istituzioni formative interessate. 2. La preiscrizione è finalizzata prioritariamente alla predisposizione e alla fruizione di iniziative e attività di orientamento in base alla scelta effettuata del corso di laurea o di diploma accademico, nonché alla programmazione dell'offerta e dei servizi destinati agli studenti da parte delle istituzioni formative. Allo studente viene reso noto in quali istituzioni universitarie o dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è attivato il corso di laurea o di diploma accademico individuato nell'ambito prescelto, offrendo la possibilità di indicare fino ad un massimo di tre corsi in ordine di priorità.

3. La procedura informatizzata, realizzata anche per gli studenti non vedenti o ipovedenti secondo gli standard WAI di accessibilità dal MIUR, contiene: una prima parte informativa di carattere

generale, l'offerta formativa delle singole Istituzioni di istruzione superiore e la scheda di preiscrizione che lo studente può compilare inserendo:

- il codice fiscale e i propri dati anagrafici;
- l'indirizzo di posta elettronica;
- la scuola di provenienza e il relativo indirizzo postale;
- la o le sedi universitarie presso cui intende prescrivere;
- una delle quattro aree didattico-scientifiche in cui sono ricomprese le classi di afferenza del o dei corsi universitari cui intende indirizzare la propria scelta;
- la denominazione e i relativi curricula dei corsi attivati in ogni sede universitaria;
- la o le sedi delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- la o le sedi delle Scuole superiori per mediatori linguistici;
- la o le sedi e dei vari corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore;
- l'interesse ad una eventuale formazione superiore militare.

Lo studente ha, inoltre la possibilità, avendone i requisiti, di segnalare l'interesse a beneficiare della borsa di studio universitaria e degli altri interventi per il diritto allo studio.

4. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali" viene predisposta l'informativa, di cui allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.

Art.2

1. Il MIUR predispone, entro il 27 aprile 2007, la banca dati contenente i moduli compilati dagli studenti e ne consente, in pari data, l'accesso telematico alle università, alle scuole superiori per mediatori linguistici, agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai centri servizi amministrativi nel caso di studenti provenienti da scuole private, alle scuole pubbliche collegate in rete. Al fine di garantire la riservatezza dei dati, le istituzioni sopra indicate possono ottenere, attraverso una specifica chiave di accesso loro assegnata, una copia, in via telematica, dei soli moduli riguardanti gli studenti afferenti alle proprie strutture o a quelle di riferimento.

2. Nel caso di scelta agli studi superiori, le scuole, le università, le scuole superiori per mediatori linguistici e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in base ai dati acquisiti, promuovono, anche di comune intesa, idonee attività di orientamento tendenti a far acquisire allo studente interessato la conoscenza degli obiettivi formativi specifici dei corsi, le opportunità di tirocini formativi, le disponibilità delle strutture didattiche e dei servizi a disposizione, la adeguata preparazione iniziale richiesta per il corso prescelto e, se necessario, le modalità di verifica, le eventuali attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, nonché le possibilità di approfondimento personale e di gruppo e le connessioni con il mondo del lavoro.

3. Per il raggiungimento di tali finalità le istituzioni, di cui al presente comma, possono avvalersi anche della collaborazione di studenti universitari o dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica in forma singola o associata.

**f.to IL MINISTRO
Fabio Mussi**